

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (relatore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è stata vittima di furto e, nell'occasione, le è stata sottratta una carta di credito, poi, utilizzata per una serie di acquisti presso vari esercizi commerciali.

Il giorno stesso la ricorrente ha sporto denuncia ai Carabinieri (11.06.2009).

In seguito all'invio dell'estratto conto del 30.06.2009, la ricorrente con lettera del 14.07.2009 ha disconosciuto i movimenti in esso riportati (8 operazioni per un ammontare complessivo di € 2.558). Il disconoscimento di tali operazioni è denunciato anche ai Carabinieri.

L'intermediario con lettera del 12.08.2009, richiamando le condizioni generali del contratto sottoscritto, ha evidenziato che *“la cliente è obbligata alla custodia e al buon uso della carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento, sottrazione,..., il cliente è tenuto ad informare immediatamente [l'intermediario] utilizzando il numero verde... facendo subito seguito con conferma da inviarsi mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 2 giorni lavorativi successivi...”*. L'intermediario ha rilevato, inoltre, che il blocco della carta alla Centrale Allarmi risale al 14.07.2009. Per questi motivi la richiesta della ricorrente non è accolta.

La ricorrente con lettera del 26.08.2009 ha ricordato che il giorno in cui ha subito il furto ha tentato più volte di contattare il numero verde e che nessun operatore ha mai risposto. In considerazione di ciò, la sera dello stesso giorno ha spedito un fax con la richiesta di blocco della carta. Solo dopo aver contestato formalmente l'estratto conto, la banca le ha



comunicato che il fax non era mai stato ricevuto dalla funzione competente in quanto il numero a cui era stato inviato corrispondeva ad un altro ufficio. La ricorrente ha sostenuto che in tal caso era compito dell'ufficio ricevente trasmetterlo a quello competente e conferma di aver inviato un altro fax il 14.07.2009 con la richiesta di blocco. La ricorrente, infine, ha sottolineato che gli acquisti contestati avrebbero dovuto insospettire l'intermediario in quanto eccentrici rispetto alle operazioni di consueto compiute dalla stessa.

A tale lettera l'intermediario non ha dato riscontro.

Con il ricorso, richiamando – succintamente – l'episodio di furto di cui è stata vittima e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dai “*delinquenti*” (€ 2.560) l'interessata chiede “*l'esonero dal pagare questi movimenti*”.

L'intermediario ha comunicato con e-mail (21.12.2009) che il “*ricorso... è stato risolto transattivamente*”, allegando copia della proposta fatta alla ricorrente.

In particolare, l'intermediario - pur imputando totalmente alla condotta della ricorrente il danno da lei subito (a causa della negligenza nella custodia della carta di pagamento e nelle comunicazioni di blocco) - si è dichiarato disposto a “risolvere...la vicenda...accettando...il pagamento di € 150 a saldo e stralcio di ogni ulteriore importo dovuto”.

In seguito alla proposta fatta dall'intermediario la ricorrente ha chiesto di “*sospendere il ricorso...trasmesso*” (fax del 29.12.2009). La ricorrente ha accluso: copia della lettera con la quale accetta la proposta fatta dall'intermediario e copia del bonifico della somma richiestale per definire la controversia.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto dalla ricorrente.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO